



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 141 DEL 01/12/2023

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

PRESENTATA DA: GAFFEO EDOARDO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA APPROVARSI ENTRO IL 31.12.2023, CON RIFERIMENTO AI DATI RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2022 E APPENDICE - RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI IN HOUSE PROVIDING, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2022 (ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 175/2016 E ART. 30 COMMA 2 DEL D.LGS. N.201/2022).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Righini Monica

Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n. 69 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto: *"Art. 20 comma 4 del d.lgs. n.175/2016 s.m.i. - Stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie nel corso dell'anno 2022"*.

Dato atto che occorre procedere alla razionalizzazione periodica delle società detenute al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i..

Evidenziato che il perimetro oggettivo di razionalizzazione riguarda le società partecipate direttamente dal Comune di Rovigo e quelle in cui la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione Comunale di Rovigo per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo dell'Amministrazione medesima, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i. (T.U.S.P.).

In esito alle operazioni di razionalizzazione intraprese ed attuate entro il 31.12.2022, le società oggetto della presente revisione periodica sono quelle individuate singolarmente nel compendio



COMUNE DI ROVIGO

allegato **sub A**) [costituito da 15 schede di dettaglio] e descritte nel grafico allegato **sub A1**), come parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) ASM Rovigo s.p.a.;
- 2) Teatro Sociale s.r.l. in liquidazione;
- 3) Ecoambiente s.r.l.;
- 4) AS2 s.r.l. – Azienda Servizi Strumentali;
- 5) Centro Servizi s.r.l. - Cen.Ser.;
- 6) Interporto di Rovigo s.p.a.;
- 7) acquevenete s.p.a.;
- 8) Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto - Attiva s.p.a. in liquidazione e fallimento;
- 9) ASM Set s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* - unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 10) ASCOPIAVE s.p.a. (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* - unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 11) Polesine TLC s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* - unipersonale ASM Rovigo s.p.a.);
- 12) Polesana Azienda Rifiuti Speciali – POLARIS s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto Ecoambiente s.r.l.);
- 13) Polesine TLC s.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto Ecoambiente s.r.l.);
- 14) Viveracqua s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto acquevenete s.p.a.);
- 15) ART-ER società consortile per azioni (partecipazione indiretta tramite Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, organismo *in house a controllo analogo congiunto*, partecipato da quest'Ente dal 2022).



COMUNE DI ROVIGO

La revisione periodica attuale viene svolta seguendo gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione ed al Censimento delle partecipazioni pubbliche", documento già pubblicato nel portale del Dipartimento del Tesoro. La presente revisione periodica è stata elaborata tenendo conto altresì degli Orientamenti MEF del 15.02.2018 e del 22.06.2018, rispettivamente in tema di controllo e di mercati regolamentati, in cui operano le società definibili "quotate", oltreché della delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19 della Corte dei Conti Sezione Riunite in sede di controllo e delle sentenze della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 16 del 22 maggio 2019, n. 17 del 04 luglio 2019 e n.25 del 29 luglio 2019. Altresì si è tenuto conto della giurisprudenza contabile successiva e delle deliberazioni ANAC di interesse, fra cui la deliberazione n. 859 del 25/09/2019.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 comma 1) del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Fermo restando il vincolo "di stretta necessità" fra la partecipazione societaria e le finalità istituzionali del Comune, lo stesso può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;



COMUNE DI ROVIGO

– ovvero le partecipazioni societarie “ammesse e consentite” nei commi successivi al secondo dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i. nonché dall'art. 4-bis del medesimo decreto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 3, "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015". Per società quotata si intende, ai sensi art. 2 comma 1 lett.p), "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Come sopra anticipato la nozione di mercato regolamentato è oggetto di apposito Orientamento MEF del 22.06.2018;

Tenuto conto che la revisione periodica delle società sopra citate si è svolta secondo i parametri elencati nel comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., che di seguito si riportano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.;

Precisato che:

- la presente revisione ordinaria inerisce l'annualità 2022 e prescinde, pertanto, degli approfondimenti normativi e giurisprudenziali svolti nel 2023 per la società AS2 s.r.l..
- da quest'anno, ai sensi dell'art. 30, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 201/2022, alla revisione ordinaria si unisce, in allegato **sub B)** come sua parte integrante, l' Appendice - Ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati



COMUNE DI ROVIGO

in house providing da questa Amministrazione Comunale, con riferimento all'anno 2022. La medesima Appendice risulta, altresì, allegata alla deliberazione consiliare inerente la Ricognizione della situazione gestionale degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Rovigo - anno 2022, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2023, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati” ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025-Assegnazione dotazioni finanziarie”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.. 125 del 11/04/2023 avente per oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025”

Visto il d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Visto l'art. 42, comma 2 lett. e) del d.Lgs.n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 11 novembre 2022 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Righini, designata con decreto dirigenziale n. 17 del 23 febbraio 2022 e successiva integrazione prot. n. 89961/2023;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, I° comma del d.lgs. 267/2000, sulla presente deliberazione sono stati espressi ed acquisiti i pareri:

- dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del TUEL;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse e la parte motivazionale si intendono qui trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;



COMUNE DI ROVIGO

2) di disporre a partire dall'anno 2023 le seguenti misure di razionalizzazione, riferite ai dati di bilancio delle società al 31.12.2022, come previsto dall'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., accertandole come da allegati **sub A)** [costituito da 15 schede di dettaglio] e **A1)** alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di disporre dall'anno 2023, con riferimento ai dati di bilancio al 31.12.2022 delle società interessate, le seguenti misure di razionalizzazione:

Misura di razionalizzazione – in Liquidazione:

- **Teatro Sociale s.r.l. in liquidazione:** Nel 2023 è proseguita la procedura di liquidazione che ha condotto il 10 luglio 2023 all'approvazione assembleare del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. Nella medesima data è stato rogitato l'atto di assegnazione agevolata di beni al socio relativo al compendio immobiliare del teatro sociale. La cancellazione della società dal registro imprese è avvenuta il 22 settembre u.s., dopo il decorso del termine previsto per il Ministero competente per l'esercizio del diritto di prelazione all'acquisto del compendio immobiliare del teatro sociale, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

- **Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto (Attiva) s.p.a. in liquidazione:** La società è in liquidazione dal 2013 e risulta che l'attivo fallimentare non sia stato integralmente liquidato come da comunicazione di uno dei curatori fallimentari (ns.prot. n. 55833 del 18 luglio 2023). La medesima nota informava che la procedura verosimilmente non verrà conclusa prima del 2025 e senza prospettive di soddisfacimento per i creditori chirografari. Conseguentemente si ipotizza il termine della misura di razionalizzazione al 31 dicembre 2025.

Misura di razionalizzazione - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione:

- **Polesine TLC s.r.l. (partecipazione indiretta):** Il 2022 segna un bilancio in utile (come i precedenti anni), ma con fatturato che permane inferiore ad un milione di euro, contrariamente al parametro previsto dalla lett. d) del comma 2 dell'art. 20 del TUSP, richiesto per il mantenimento della partecipazione. Il piano industriale aziendale 2023-2025, approvato nel 2023, evidenzia come improbabile il rafforzamento del fatturato aziendale alla soglia di un milione di euro. Il medesimo piano individua nella sinergia con altre società pubbliche del territorio la salvaguardia delle competenze aziendali fin qui maturata ed una misura di razionalizzazione societaria attuabile. Rimane, pertanto, ferma la decisione di "mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione" fino al 31 dicembre 2024 per le partecipazioni detenute tramite ASM Rovigo s.p.a. e Ecoambiente s.r.l..

Misura di razionalizzazione – Dismissione partecipazione:

- **Centro Servizi s.r.l. - dismissione della partecipazione tramite recesso**



COMUNE DI ROVIGO

Lo statuto aziendale, approvato nel 2021, specifica che la società svolge, in via esclusiva, attività che risultano strumentali alla diretta realizzazione degli scopi statutari di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ai sensi del d.lgs. n. 153 del 1999. Lo statuto societario di CEN.SER. s.r.l., tuttavia, conserva fra le attività anche “la promozione, organizzazione e realizzazione di mostre, attività espositive, culturali e formative, convegni, fiere, mercati e manifestazioni di qualsivoglia genere e natura, temporanee ed anche permanenti”. Attività cioè per cui è ammessa la partecipazione alla società da parte di una pubblica amministrazione (art. 4 comma 7 del d.lgs. n. 175 del 2016) e per quanto concerne il Comune la partecipazione è altresì legata alle sue funzioni istituzionali di promozione di sviluppo economico nel territorio di competenza (art. 3 d.lgs. n. 267 del 2000). Di contro, non risulta esclusa la partecipazione anche minoritaria di un Ente ad una società, come previsto dall’ultima alinea del comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016. Tuttavia al 31.12.2022, anche alla luce dell’art. 26, comma 12 quater, la società non risulta rispettare il parametro previsto dalla lett. e) comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, in quanto ha registrato quattro esercizi in perdita nel quinquennio 2018-2022.

Pertanto, l’Amministrazione comunale, conferma nel recesso - *exit* dalla compagine societaria la misura di razionalizzazione, come da “accordo quadro relativo alla società CEN.SER s.p.a.” sottoscritto il 5 agosto 2021 con tutti gli altri soci e avente validità fino al 5 agosto 2026.

Qualora l’azione di risanamento in atto determinasse nei prossimi anni risultati economici positivi, l’Ente potrà valutare il mantenimento della partecipazione alla luce della normativa vigente.

4) La razionalizzazione periodica al 31.12.2022 evidenzia il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

- 1) ASM Rovigo s.p.a;
- 2) Ecoambiente s.r.l;
- 3) AS2 s.r.l;
- 4) Interporto di Rovigo s.p.a;
- 5) acquevenete s.p.a;
- 6) ASM Set s.r.l (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* ed unipersonale ASM Rovigo s.p.a);
- 7) ASCOPIAVE s.p.a (partecipazione indiretta tramite la controllata *in house* ed unipersonale ASM Rovigo s.p.a);
- 8) Polesana Azienda Rifiuti Speciali – POLARIS s.r.l (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto Ecoambiente s.r.l);



COMUNE DI ROVIGO

- 9) Viveracqua s.c.a.r.l. (partecipazione indiretta tramite la società *in house* a controllo analogo congiunto acquevenete s.p.a);
- 10) ART-ER s.c.p.a. (partecipazione indiretta tramite Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, organismo *in house*, partecipato da quest'Ente dal 2022).
- 5) di approvare, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del d.lgs. n. 201/2022, l'Appendice - Ricognizione dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati in *house providing* con riferimento all'anno 2022, allegata sub B) come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 6) di dare atto che l'Appendice, di cui al precedente punto 5), verrà pubblicata sia nel sito istituzionale di quest'Ente sia trasmessa all'ANAC per la pubblicazione nella sezione Trasparenza dei servizi pubblici locali a rilevanza economica -Trasparenza SPL, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 e comma 1 dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- 7) che l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 20 - comma 3- del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., alla struttura del MEF prevista dall'art. 15 del citato d.lgs., con le modalità telematiche previste per legge;
- 8) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., tramite il sistema telematico *ConTe*;
- 9) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- 10) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs.n.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti organi politici" del sito web dell'Ente, nonché nella sezione "enti controllati" sottosezione "società partecipate", ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 11) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con d.lgs. del 18.8.2000, n. 267, stante la necessità di attuare la previsione dell'art. 20 del d.lgs. n.175/2016 e s.m.i.. e dell'art. 30 del d.lgs. n.201/2022 entro il 31 dicembre 2023.



COMUNE DI ROVIGO



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 04/12/2023

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale